



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE, PORTUALI, AEROPORTUALI, TRASPORTI MERCI,
DEMANIO MARITTIMO PORTUALE
U.O.D.500803

Porti di Competenza Regionale

Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale

Capitolato Speciale di Appalto

Progettista

geom. Tommaso Angelino

Responsabile del Procedimento

geom. Michele Ginevra

PROGETTO



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Unità Operativa Dirigenziale 500803

*INFRASTRUTTURE LOGISTICHE, PORTUALI E AEROPORTUALI, TRASPORTI MERCI, DEMANIO
MARTTIMO PORTUALE*

Porti di Competenza Regionale.

Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale.

CAPITOLATO SPECIALE ACCORDO QUADRO

PREMESSA

La Direzione Generale per la Mobilità della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 500803 – *Unità Operativa Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci, demanio marittimo portuale* (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”) intende stipulare, con un operatore economico e per la durata di 36 mesi un "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale, escluse le aree in concessione, al fine di rendere gli impianti, le aree portuali e le opere annesse rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto del contratto di affidamento degli interventi previsti.

La procedura prevista è finalizzata alla individuazione del soggetto col quale stipulare un “Accordo Quadro”, ad oggetto l'esecuzione di lavori per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale, descritti in via esemplificativa e non esaustiva, con la precisazione che le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti tra di loro, site in tutti porti di competenza regionale e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, ecc., e che l'esecuzione dei singoli lavori le tempistiche di realizzazione e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla Direzione Lavori al momento della sottoscrizione del verbale di consegna e dei relativi ordini di intervento.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare un contratto con il quale assumerà l'impegno degli interventi a farsi entro il limite massimo dell'importo previsto nel contratto, oltre IVA, entro il periodo di validità del contratto stesso.

CUP: B76E23004970002 – CIG: A014FA6D30

CAPITOLO 1

Indicazioni generali dell'Accordo Quadro

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale, escluse le aree in concessione, al fine di rendere le aree portuali e le opere annesse rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le verifiche funzionali e gli eventuali interventi riguardano tutto quanto funzionale e necessario a che sia gli impianti che le strutture siano in perfette condizioni.

Questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi:

- mantenere in piena efficienza ed in sicurezza, con la dovuta e necessaria manutenzione, gli impianti antincendio, di pubblica illuminazione e gli impianti di video sorveglianza, ove presenti, dei porti interessati al TPL, durante il periodo contrattuale, effettuando le relative prove necessarie alla constatazione della funzionalità nel rispetto delle leggi vigenti;
- per gli impianti antincendio la sostituzione manichette, idranti, lance, cassette antincendio, gruppi di pompaggio, pompe sommerse, motopompe, gruppi elettrogeni e quant'altro possa occorrere per la completa efficienza e funzionalità degli impianti stessi nell'ambito del periodo contrattuale;
- per gli impianti di pubblica illuminazione la sostituzione di lampade, portalampe, cavi elettrici ed affini, morsettiere, cassette di derivazione, interruttori, pali, armature e quant'altro

possa occorrere per la completa efficienza e funzionalità degli impianti stessi nell'ambito del periodo contrattuale;

- per gli impianti di video sorveglianza la sostituzione di telecamere fisse, telecamere DOME, cavi elettrici, cavi di connessione a fibra-ottica, morsettiere, cassette di derivazione, interruttori, pali, monitor, ponti radio quant'altro possa occorrere per la completa efficienza e funzionalità degli impianti stessi nell'ambito del periodo contrattuale;
- l'esecuzione di interventi manutentivi alle strutture presenti e alle aree portuali, non in concessione, di qualsiasi genere e non compresi nel ripristino degli impianti, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree e strutture stesse, onde evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- rilasciare all'Amministrazione appaltante il rapporto, nel quale saranno annotate le risultanze dell'avvenuto ripristino delle anomalie segnalate;
- rilasciare all'Amministrazione appaltante, dopo ogni verifica periodica mensile, i relativi certificati di idoneità e conformità degli impianti antincendio, degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti di video sorveglianza ai sensi della vigente normativa di legge, sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni presenti e futuri a persone o cose, derivanti dalla mancata applicazione delle norme di legge in materia di impiantistica.

Sono esclusi dall'accordo quadro gli interventi agli impianti o strutture realizzate da altri Enti e che risultano non consegnati alla Regione ed impianti o strutture in aree in concessione.

Gli eventuali interventi manutentivi, sia agli impianti che alle strutture, non sono determinati nel numero, ma saranno quelli resi necessari in base alle esigenze che dovessero presentarsi durante l'arco temporale dell'accordo quadro.

Pertanto, non potrà costituire titolo per l'Appaltatore avanzare ragioni o riserve se durante l'accordo quadro non dovessero presentarsi interventi così come stabilito dal presente Capitolato.

Art. 2 - IMPIANTI E STRUTTURE OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Le verifiche funzionali e gli eventuali interventi di manutenzione agli impianti ed alle strutture e aree portuali dovranno essere eseguiti negli ambiti destinati al trasporto Pubblico Locale nei seguenti porti di competenza regionale:

Monte di Procida, Pontile di Torregaveta, Baia, Pozzuoli, Procida (Marina Grande), Capri (Marina Grande), Portici(Granatello), Ercolano (Pontile Villa Favorita), Torre del Greco, Torre Annunziata, Massa Lubrense (Marina di Lobra), Massa Lubrense (Marina del Cantore), Piano di Sorrento (Marina di Cassano), Vico Equense (Marina di Seiano) Sant'Agnello, Sorrento (Marina Piccola), Ischia, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Sant'Angelo (Ischia), Cetara, Minori, Maiori, Amalfi, Positano, Agropoli, Castellabate (fraz. San Marco), Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Sapri.

- Impianti antincendio: saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti a servizio delle banchine destinate al TPL;
- Impianti di pubblica illuminazione: saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti nei porti di Torre Annunziata, Torre del Greco;
- Impianti di videosorveglianza saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti a servizio delle banchine destinate al TPL;
- Interventi manutentivi di modesta entità alle strutture dovranno essere eseguiti nei porti di competenza regionale, nelle aree portuali destinate al TPL e non in concessione.

Il contratto si estende automaticamente anche agli impianti-strutture che dovessero entrare a far parte del patrimonio dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l'U.O.D. 500803 – *Unità Operativa Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci* provvede quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli impianti compresi nel contratto senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni stabilite in esso.

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le verifiche funzionali e gli eventuali interventi manutentivi servono a mantenere in piena efficienza ed in sicurezza, gli impianti tecnologici, ove presenti, dei porti regionali interessati al TPL e dovranno avere, come requisito minimo, le caratteristiche tecniche che costituiscono obbligo per l'impresa appaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia di *criteri di sostenibilità energetica e ambientale*.

3.1 - VERIFICA OBBLIGATORIA DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI:

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare obbligatoriamente la verifica periodica mensile, in contraddittoria con il Direttore dei Lavori e/o RUP, a seguito della quale sarà rilasciata all'amministrazione, la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010.

Trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l'impresa appaltatrice, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve concordare il proprio programma operativo con il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

Inoltre l'Impresa si assume la responsabilità in merito ai controlli, sia sotto il profilo di rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto attiene l'esito dei controlli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, e nei modi che riterrà opportuno, l'aumento e la diminuzione della consistenza dell'impianto, senza che l'impresa possa sollevare, in virtù di ciò, alcuna eccezione.

Tale verifica comprende l'insieme delle sottoelencate prestazioni:

- diagnosi funzionale di tutte le parti dell'impianto antincendio, dell'impianto di pubblica illuminazione, dell'impianto di video-sorveglianza e laddove i risultati non diano valori o risposte soddisfacenti, l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per consentire il corretto funzionamento, così come previsto dalle norme tecniche e dalle leggi vigenti, ed in particolare, sono da osservare le seguenti indicazioni:

Verifica funzionale degli impianti antincendio:

A) IDRANTI, NASPI ED ATTACCHI PER VV.F.

- Verifica che l'idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli;
- Verifica visiva di tutti i componenti dell'idrante (lancia, manichetta, ecc.);
- Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola (solo in presenza di lancia con frazionatore);
- Controllo stato della manichetta;
- Controllo che la valvola d'intercettazione non presenti perdite;
- Controllo funzionamento valvole attacco VVF ed eventuale lubrificazione;
- Controllo funzionamento valvole attacco manichetta ed eventuale lubrificazione;
- Verifica che il portello del pozzetto sia di facile apertura, con eventuale lubrificazione;
- Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato;
- Prova della pressione dinamica e annotazione su apposito registro del valore misurato;

B) IMPIANTO GRUPPO DI POMPAGGIO

- Controllo visivo delle tubazioni fuori terra;
- Controllo delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo;

- Verifica di funzionamento di eventuali segnalatori d'allarme;
- Prova di tenuta delle valvole di non ritorno;
- Controllo della posizione di apertura delle valvole d'intercettazione e relativo bloccaggio;
- Verifica delle risorse idriche (livelli vasca di accumulo);
- Prove di funzionamento degli indicatori di livello, del reintegro e delle relative valvole a galleggiante, nonché di ogni altra apparecchiatura ausiliaria;
- Prova di avviamento manuale delle motopompe con valvola di prova completamente aperta;
- Verifica dei livelli motopompa: olio lubrificante motore, carburante ed elettroliti nelle batterie (con effettuazione di eventuali rabbocchi);
- Prova d'avviamento manuale delle elettropompe, con valvola di prova completamente aperta;
- Verifica quadro comando e quadro elettrico pompe.

Per gli impianti antincendio è prevista prova semestrale antincendio, su richiesta dell'Autorità Marittima competente, congiuntamente con i VV.FF., pertanto l'impresa dovrà garantire la presenza di personale tecnico a supporto di tale prova.

Verifica funzionale degli impianti di pubblica illuminazione:

- taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche e delle armature dei corpi illuminanti;
- regolazione periodica e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nei quadri di comando degli impianti funzionanti in maniera differenziata;
- ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
- verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- verifica periodica, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
- verifica periodica degli impianti, per l'accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie;
- spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi di richiesta dall'Amministrazione;

Verifica funzionale degli impianti di video sorveglianza

- verifica periodica di tutti i componenti facente parti degli impianti di videosorveglianza, comprese le linee elettriche, con particolare controllo delle telecamere, dei ponti radio, dei monitor-tv e dei sistemi di registrazione e pulizia mensile delle ottiche;
- verifica periodica, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei cavi, al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature, l'isolamento dei cavi e l'efficienza degli impianti;
- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

- verifica degli impianti, in modalità diurna e notturna, per l'accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie;

Pronto intervento H 24, in caso di intervento degli impianti o per eliminare situazioni di pericolo l'impresa ha l'obbligo:

- di intervento immediato, anche nei giorni festivi, per verificare la causa del disservizio e lo stato attuale degli impianti.
- di procedere alla messa in esercizio dello stesso, se ciò non fosse possibile, di ripristinare successivamente, lo stesso con interventi manutentivi autorizzati;

3.2 - Interventi eventuali di manutenzione integrata

Ciascun intervento, disposto dal Direttore dei Lavori ed autorizzato dal R.U.P., comprende oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione degli interventi. L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito del cantiere, atte ad evitare danni a persone o cose per effetto dell'esecuzione dei lavori ma anche per poter eseguire gli interventi senza interferenze con le ordinarie operazioni portuali.

Gli eventuali interventi di manutenzione comprendono l'insieme delle sottoelencate prestazioni eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti UNI e CEI e delle leggi in vigore in materia di antincendio, pubblica illuminazione, videosorveglianza ed edile.

Per impianti antincendio

- riparazione dei componenti dell'impianto antincendio, degli organi di regolazione, intercettazione e dei componenti idraulici ed elettrici dell'impianto;
- ripristinare i guasti, con sostituzione dei componenti non riparabili, delle tubazioni, e verifica della relativa tenuta;
- sostituzione dei componenti dell'impianto antincendio non riparabili, degli organi di regolazione, intercettazione e dei componenti idraulici ed elettrici dell'impianto;
- sostituzione dei componenti non riparabili, degli attacchi UNI elettro/moto pompa;
- riparazione di eventuali anomalie alle elettro/moto pompe, pompe pilota, gruppi elettrogeni degli impianti;
- sostituzione delle manichette e lance antincendio;
- sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del gruppo di pompaggio, nei casi di usura e naturale deterioramento, dei componenti idraulici ed elettrici, delle saracinesche, delle valvole, dei pressostati, delle valvole di fondo e quant'altro per rendere l'impianto funzionante;
- la pulizia e la corretta tenuta dei vani tecnici dell'impianto;
- lubrificazione, almeno una volta ogni sei mesi, dei chiusini per alloggio idranti sottosuolo;
- pitturazione, almeno due volte nella durata del contratto, dei chiusini per alloggio idranti sottosuolo e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno;
- sostituzione dei componenti della stessa tipologia in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore - atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - compreso ogni onere e spesa per il conferimento in discarica;
- tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri soggetti, in questo caso vi è l'obbligo di intervento da parte dell'impresa appaltatrice per il ripristino della rete, ma le relative spese dovranno essere imputate direttamente a chi ne ha causato il guasto;
- sostituzione delle elettropompe, delle motopompe, delle pompe pilota, dei gruppi elettrogeni, in caso che non sia possibile la riparazione degli stessi mediante interventi manutentivi;

- eventuali interventi di adeguamento degli impianti, previsti da nuove normative in materia, preventivamente ed espressamente autorizzati.

Per impianti di pubblica illuminazione

- sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore, ecc.);
- sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salva corda, fascette e/o eliche reggi cavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50 e quant'altro necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;
- sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, dei pali di sostegno, dei bracci di sostegno, dei candelabri e delle armature;
- pulizia dei corpi illuminanti sia interna che esterna, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;
- pitturazione di tutti i pali e bracci di sostegno e dei candelabri con l'adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marcescenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno;
- sostituzione con punti luce della stessa tipologia o di tipologia innovativa per incrementare l'efficientamento energetico e funzionale necessaria in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, per fatti e circostanze alla normale usura, atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - sostegni, blocchi di fondazione, armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL;
- tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri soggetti, in questo caso vi è l'obbligo di intervento da parte dell'impresa appaltatrice per il ripristino della rete, ma le relative spese dovranno essere imputate direttamente a chi ne ha causato il guasto;
- eventuali interventi di adeguamento degli impianti, previsti da nuove normative in materia, preventivamente ed espressamente autorizzati.

Per impianti di video sorveglianza

- sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento dell'impianto, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni dalla centrale di registrazione fino alla telecamera e quant'altro necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;
- riparazione dei componenti, quando si rende necessario, per il ripristino del funzionamento della telecamera, dei ponti radio, delle centrali di registrazioni e monitor-tv, nei casi di usura e naturale deterioramento;
- sostituzione delle telecamere, dei NVR, dei monitor-tv, in caso che non sia possibile la riparazione degli stessi;
- pulizia delle custodie delle telecamere sia interna che esterna;
- pitturazione di tutti i pali e bracci di sostegno con l'adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marcescenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno;

- sostituzione dei componenti della stessa tipologia, in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - compreso ogni onere e spesa per il conferimento in discarica;
- tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri soggetti, in questo caso vi è l'obbligo di intervento da parte dell'impresa appaltatrice per il ripristino dell'impianto, ma le relative spese dovranno essere imputate direttamente a chi ne ha causato il guasto;
- eventuali interventi di adeguamento degli impianti, previsti da nuove normative in materia, preventivamente ed espressamente autorizzati.

Per piccoli interventi alle strutture portuali

Gli interventi di ripristino di danni alle strutture, nelle aree portuali, di piccola entità e di qualsiasi genere non comprese nel ripristino degli impianti oggetto dell'accordo quadro, sono interventi immediati atti a rendere le aree portuali e le opere annesse in sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In particolare gli interventi di piccole entità in ambito portuale non devono essere considerati veri e propri lavori manutentivi, ma interventi di ripristino delle strutture e/o come intervento per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi onde evitare pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Tali interventi possono essere:

- interventi di minuta manutenzione alle banchine, moli, muri paraonde e pontili;
- interventi alle opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
- interventi alle opere in ferro e simili.

Essendo interventi direttamente condizionati dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso dell'Accordo quadro, non risulta possibile l'elaborazione a priori di progetti esecutivi, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita.

3.3 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione di eventuali interventi:

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Accordo quadro e/o negli Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale.

Tutti i materiali e gli apparecchi occorrenti per gli interventi di cui innanzi devono non solo essere rispondenti alle prescrizioni progettuali ma, soprattutto, essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia, nonché alle norme UNI, UNI EN, ISO, CEI, CEI EN e ad ogni norma che subentra durante il periodo di vigenza del Contratto. Suddetto materiale ed apparecchiatura deve essere, altresì, certificato. La certificazione, su cui sono indicate le Norme di rispondenza, deve essere allegata in fotocopia al verbale di intervento.

Nel caso in cui le parti necessarie da sostituire per la riparazione di un componente degli impianti, non risultassero più in commercio, l'Impresa dovrà provvedere all'integrale sostituzione del componente stesso con altro avente le medesime caratteristiche o il più possibile prossime a quelle del componente da sostituire tra quelli reperibili in commercio.

Nel caso che le anomalie rappresentate renderanno necessari interventi di manutenzione, il rapporto dovrà anche contenere l'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi come manutenzione, e i tempi necessari per l'esecuzione. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione delle anomalie segnalate, l'impresa appaltatrice restituirà una copia del

rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione degli interventi effettuati. Il tutto sarà conservato agli atti dell'Ufficio.
Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero.

3.4 - Forma e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione:

Gli eventuali interventi di manutenzione integrata, dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all'impresa appaltatrice di istituire, una sede operativa in prossimità delle zone di intervento (max 20 Km di distanza), con relativo **recapito telefonico, e-mail e pec** e di comunicare i nominativi dei tecnici abilitati agli interventi, ciò al fine di consentire di raggiungere entro **max 2 ore** dall'ordinativo o dalla chiamata in qualsiasi condizione operativa, i luoghi oggetto di intervento trattandosi di lavori di manutenzione integrata, che contemplano, giocoforza, anche casi di pronto intervento (**urgenti e in emergenza**) tali da richiedere un immediato e tempestivo intervento, senza aggravio di spesa.

Indicare il nominativo ed il recapito del Responsabile tecnico dell'Impresa, al quale l'Amministrazione (in persona del RUP o del DL) potrà rivolgersi per tutta la durata del contratto d'accordo quadro, per qualsiasi comunicazione inerente all'accordo quadro. Il referente dell'impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l'impresa l'esecuzione degli interventi di manutenzione e contattare il Direttore dei Lavori o RUP per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare degli interventi appaltati.

Le ubicazioni, le forme, i numeri e le principali dimensioni degli interventi di manutenzione, oggetto dell'accordo quadro, sono connesse alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo quadro sottoscritto tra le parti, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.

Gli interventi saranno disposti, a mezzo di "**singolo ordine di intervento**", da parte del Direttore dei lavori e approvati dal RUP verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite.

Gli interventi, pertanto, potranno essere di qualunque entità e importo.

Le modalità dei vari interventi si distinguono per le seguenti tipologie:

- **interventi urgenti:** devono essere eseguiti con immediatezza, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno, devono considerarsi ovvero di concreto pericolo a persone e/o cose;
- **interventi di manutenzione:** I tempi di esecuzione della manutenzione saranno concordati di volta in volta con il Responsabile e saranno indicati nel verbale a secondo della tipologia dell'intervento; L'esecuzione degli stessi sarà, in linea di massima, vincolata alle relative descrizioni progettuali. Tuttavia, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e soppressione di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione.

Le parti possono convenire che l'avvio degli interventi manutentivi venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.

Qualora l'impresa appaltatrice non si presenti o non dia inizio agli interventi nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di €500,00. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che l'impresa appaltatrice rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con urgenza per

rimuovere la situazione di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal R.U.P..

Art. 4 - CATEGORIA DEGLI INTERVENTI

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento gli interventi sono classificati nelle seguenti categorie:

Tipologia lavorazione	Categoria SOA	Classifica	Prevalente / scorporabile e subappaltabile
Opere marittime	OG7	III	Prevalente
Impianto di Antincendio	OS3	II	Prevalente
Impianto di Videosorveglianza	OS30	II	Prevalente
Impianto di Pubblica Illuminazione	OG10	I	Scorporabile e subappaltabile

Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori. Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro, è pari ad €1.917.834,36 al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 6 - STIPULA CONTRATTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs 36/2023, che dovranno essere rispettato i principi generali in materia di selezione, ed inoltre, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023 comma 2, che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Dopo la stipula e la sottoscrizione del Contratto si procederà con l'operatore meglio posizionato nella graduatoria di merito. Il ribasso offerto non inciderà sull'ammontare complessivo del Contratto e sulla capienza economica dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitario.

Resta inteso che la durata del contratto è pari a 36 mesi e fermo restante l'obbligo di eseguire o completare gli interventi che siano stati richiesti con ordini di intervento emessi dall'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale.

Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, interventi fuori dai porti previsti e nei limiti dell'importo del Contratto d'accordo quadro.

Dato il particolare oggetto dell'accordo quadro necessario a mantenere in piena efficienza e sicurezza gli impianti in argomento, tutto ciò a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la S.A. può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto così come previsto ed indicato all'art. 17, commi 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nei modi e condizioni previste dalla normativa.

La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dal Contratto, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Gli interventi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno avviati successivamente alla chiusura dei rapporti in corso

Art.7 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo complessivo dell'accordo triennale è di €. 2.826.570,00. Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, della manodopera, non soggetti a ribasso, oltre agli imprevisti, oneri di smaltimento, contributo all'ANAC, spese tecniche e dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 8 IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, per la durata di 36 mesi dell'accordo quadro, è pari ad €. 1.917.834,36 escluso IVA.

Il predetto importo massimo è stimato sulla base delle verifiche periodiche obbligatorie e delle eventuali manutenzioni oggetto del Contratto dell'accordo quadro stesso. Tale importo, pertanto, è da ritenersi presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. In tal senso, l'Impresa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile (di seguito c.c.), mentre l'Amministrazione regionale può commissionare, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli "Ordini di intervento", gli interventi manutentivi oggetto del presente Capitolato.

Il valore per **36 mesi** è stato stimato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO A	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	
<i>a.1</i>	Verifiche Funzionali	€ 128.334,96
<i>a.2</i>	interventi di manutenzioni	€ 1.434.849,12
<i>a.3</i>	Oneri per la Sicurezza	€ 58.932,04
<i>a.4</i>	Mano d'Opera	€ 295.754,43
	Sommano Lavori a misura	€ 1.917.870,55
QUADRO B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>b.1</i>	lavori in economia esclusi dall'accordo quadro	
<i>b.2</i>	rilevi, accertamenti e indagini	
<i>b.3</i>	allacciamenti ai pubblici interventi	
<i>b.4</i>	Imprevisti	€ 95.893,53
<i>b.5</i>	Oneri smaltimento	€ 287.636,87
<i>b.6</i>	contributo A.N.A.C.	€ 600,00

b.7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di interventi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 18.260,83
b.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ -
b.9	spese per commissioni giudicatrici	
b.10	spese per pubblicità e per opere artistiche	
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'accordo quadro; collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	
b.12	IVA ed altre eventuali imposte	€ 506.308,21
Sommano somme a disposizione		€ 908.699,44
TOTALE A + B		<u>2.826.570,00</u>

pertanto, l'importo complessivo ammonta a € 2.826.570,00 per la durata di 36 mesi.

Il ribasso offerto non inciderà sull'ammontare complessivo del Contratto relativo all'accordo quadro, ma come sconto sull'elenco prezzi unitario.

Art. 9 – CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo quadro (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare con il RUP il sopralluogo preventivo presso i porti oggetto dei lavori al fine di constatare lo stato dei luoghi, con le modalità di cui al programma stabilito dal RUP che sarà comunicato, tramite pec alle imprese che ne faranno richiesta.

CAPITOLO 2

Disposizioni particolari riguardanti il contratto dell'accordo quadro

Art. 10 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l'art.1664, comma 1 del Codice civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei Contratti.

Art. 11 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel corso della vigenza del contratto dell'accordo quadro, l'Amministrazione provvederà ad affidare gli eventuali interventi di manutenzione all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di intervento) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi richiesti.

In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del Direttore dei Lavori ed approvazione del R.U.P. .Gli interventi affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione degli interventi stesso.

Ciascun intervento manutentivo verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione degli atti necessari alla sua esecuzione.

Pertanto, l'impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione degli interventi, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che il Direttore dei Lavori, esaminato lo stato delle cose e l'entità degli interventi, avrà dato le disposizioni relative. L'ordine di intervento scritto consisterà in apposito modulo, firmato dal D.L. e approvato dal R.U.P. e controfirmato e timbrato per accettazione da parte dell'Impresa, dove sarà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento/i autorizzato/i.

Eseguita la visita, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il tecnico preposto giudicherà necessari a condurre a termine gli interventi nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso tecnico avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza degli interventi. L'ordine degli interventi di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni. I preventivi degli interventi, salvo diversa disposizione, devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81.

In relazione a quanto disposto, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'area interessata dall'intervento. In tali casi all'Appaltatore verrà ordinato di effettuare un pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale previsto, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione gli interventi possono essere affidati tramite comunicazione verbale e/o telefonica e successivamente confermati con comunicazione di esecuzione degli interventi.

Vista la varietà delle tipologie di interventi e la molteciplicità dei luoghi di esecuzione, l'impresa dovrà assicurare la presenza di più squadre al fine di garantire la concomitanza di interventi sia per le varie tipologie sia per i luoghi di esecuzione.

Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI

La contabilizzazione degli interventi disposti con i relativi ordini, sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti negli Elenco dei prezzi delle relative categorie, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania vigente e in caso di mancanza di voci di tariffa, qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non

presenti nell'elenco, il Responsabile procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

Art. 13 – INTERVENTI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per interventi in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine dell'Amministrazione, saranno pagate con apposite liste in economia da comprendersi nella contabilità degli interventi a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo l'elenco prezzi di progetto, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali (calcolate al 17%) e utili d'impresa (calcolati al 10%).

Art. 14 - INTERVENTI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO

Occorrendo interventi e somministrazioni non contemplati nell'Elenco prezzi, l'Amministrazione sarà in facoltà di ordinarli all'Impresa che dovrà eseguirli a regola d'arte nei modi indicati dal DL e RUP. Ad essi verranno applicati nuovi prezzi, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania vigente e, in caso di mancanza di voci qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell'elenco in vigore al momento della stipula del contratto, soggetti anch'essi al ribasso d'asta. Nel caso trattasi di specie di interventi non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra Impresa, DL e R.U.P.

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEGLI INTERVENTI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati gli interventi appaltati a misura e le somministrazioni comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto degli interventi;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc.;
- c) per gli interventi a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorra per dare l'intervento finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi. I prezzi medesimi per interventi a misura, in economia od a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 16 - VALUTAZIONE INTERVENTI

Gli interventi verranno computati sulla base dei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Il tecnico incaricato, sulla base dell'entità e della difficoltà degli interventi, valuterà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il numero delle unità lavorative da impiegarsi ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento manutentivo.

CAPITOLO 3

Clausole contrattuali

Art. 17 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà di norma, ogni quadrimestre ad emettere Certificato di Pagamento, relativo alle verifiche funzionali eseguite ed inoltre, alla contabilizzazione degli interventi manutentivi eventualmente effettuati, previa attestazione della regolarità degli stessi.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, N.207, sull'importo netto progressivo degli interventi contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Le liquidazioni dei certificati di pagamento saranno effettuate dopo il ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed al controllo dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente (D.U.R.C.) oltre alla verifica della comunicazione Antimafia. Copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell'Ufficio.

Art. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'accordo quadro.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3.

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'accordo quadro.

Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale.

Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto della normativa riguardante il *controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali* e l'*identificazione degli addetti nei cantieri* stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

ART. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'accordo quadro. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
 - i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento degli interventi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 36/2023, **a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinqueper cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A..

La polizza deve pertanto ritenersi onere a carico dell'operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'accordo quadro, l'accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna degli interventi, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'accordo quadro fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione degli interventi risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo degli interventi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'esecutore degli interventi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'intervento svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall'operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Art. 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo degli interventi necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali interventi sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di

avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri interventi contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire gli interventi appaltati.

ART. 24 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato.

Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto degli interventi, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione degli interventi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto il contratto d'accordo quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento degli interventi.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del Contratto dell'accordo quadro. Il contratto dell'accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Contratto.

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del Contratto stesso e dell'eventuale contratto specifico affidato, l'incameramento della cauzione richiesta per il Contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

È altresì vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 204 del D. Lgs 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 27 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di accordo quadro o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione degli interventi direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto il Contratto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento degli interventi.

Art. 28 - RITARDO NELLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALITÀ RELATIVE

In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio degli interventi, o nell'eseguirli o nel condurli a termine, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria degli interventi ordinati.

Art. 29 - SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore non può sospendere gli interventi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione degli interventi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 30 - SUBAPPALTO

Gli interventi potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 119,

comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'accordo quadro. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici del Contratto. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 31 – CONTO FINALE – COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

L'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La certificazione di regolare esecuzione di cui sopra, costituisce titolo esclusivo per il procedimento di liquidazione della rata di saldo finale, sarà liquidata all'Impresa all'approvazione del certificato stesso, redatto dal Responsabile e firmato in contraddittorio con l'Impresa, previo, altresì, accertamento della regolarità contributiva presso gli Enti previsti dalla Legge.

In conseguenza, sugli importi relativi alla rata di cui al comma precedente, non potranno maturare gli interessi previsti per il caso di ritardato pagamento.

La cauzione potrà essere svincolata, ovvero restituita all'Impresa, solo dopo l'approvazione del suddetto verbale finale, entro i termini innanzi precisati.

ART. 32 – PROROGA CONTRATTO

Gli interventi potranno essere prorogati agli stessi patti e condizioni, del contratto in essere, su richiesta della Stazione Appaltante e conseguente accettazione dell'Appaltatore da formularsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo accordo quadro e del conseguente affidamento.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente elusa, pertanto, la competenza in altro Giudice.

ART. 34 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Impresa si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Impresa si obbliga altresì, a tenere indenne la Regione da ogni pretesa avanzata dal personale impiegato per l'attività svolta.

ART. 35 - VIGILANZA E CONTROLLO

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che L'Impresa è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza dell'intervento prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'accordo quadro è affidata alla D.L. ed al R.U.P..

ART.36 - OBBLIGHI PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE COMPORTAMENTO EX D.P.R. N.62/2013 E SS.MM.II.

La Società si obbliga al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/08/2007 e pubblicato sul B.U.R.C n.54/2007, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società si obbliga, altresì, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori, quando operano per conto della Regione, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici giusto D.P.R. n.63/2013.

La violazione di tali obblighi, qualora ritenuti gravi da parte della Regione, configura ipotesi di inadempimento.

CAPITOLO 4

Disposizioni riguardanti l'Appaltatore

Art. 37 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'accettare gli interventi oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'impresa appaltatrice dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto degli interventi e di essere a conoscenza del loro stato d'uso a seguito del sopralluogo preventivo effettuato, in contraddittorio con il R.U.P. e la D.L., presso le aree oggetto dell'intervento;
- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. L'impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione degli interventi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Art. 38 - ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI

Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il Direttore dei Lavori intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza.

In qualunque momento, il D. L. potrà ordinare l'allontanamento di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

Art. 39 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione degli interventi, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio.

Art. 40 - MATERIALI DEPOSITATI SULL'INTERVENTO

I materiali saranno depositati sul luogo degli interventi secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.

Art. 41 - PRESENZA DELL'IMPRESA

Il titolare dell'Impresa dovrà costantemente sovrintendere agli interventi personalmente o mediante un suo rappresentante bene accetto all'Amministrazione regionale. Dovrà istituire, inoltre, una sede operativa in prossimità delle zone di intervento (max 20 Km di distanza), e fornire all'Amministrazione un **recapito telefonico** al fine di essere reperibile, in caso di necessità, 24 ore su 24, oltre un recapito **pec** ed indirizzo **e-mail** per la trasmissione dei moduli richiesta intervento.

Art. 42 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire quanto previsto dall'allegato XVII e fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato agli interventi dipendenti.

Art. 43 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati negli interventi oggetto del presente accordo quadro e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Art. 44 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di interventi pubblici, di sicurezza sul lavoro, anche i seguenti:

- a) La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici interventi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- b) La redazione di tutti i calcoli di stabilità di tutte le opere strutturali in acciaio, conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura e in legno. Pertanto prima di eseguire le opere l'Impresa dovrà presentare il progetto esecutivo completo firmato da un tecnico abilitato di sua fiducia, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione. A fine interventi dovrà essere predisposto un certificato di idoneità statica.
- c) La redazione del progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, come previsto dall'art. 133 del D.lgs 81/2008, di ponteggio metallico fisso di altezza superiore a 20 metri, per quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.
- d) La relazione tecnica e attestazione, a firma di un professionista abilitato, relativa al rispetto del valore di trasmittanza termica e massa superficiale, per le strutture opache verticali, orizzontali, inclinate e chiusure trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno,

come riportato nelle tabelle 2.1, 3.1, 3.2, 4.a, 4.b del punto 3 e 4 dell'allegato C e al punto b) del comma 9 dell'allegato I del D.Lgs 19/08/2005 n.192 e sm.i..

- e) Rispettare, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

CAPITOLO 5

Ulteriori disposizioni

Art. 45 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal bando e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano le norme in materia di contratti ed appalti pubblici.